

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la modificazione dell'art. 24 della legge 5-13 novembre 1934
di applicazione della legge federale 13 giugno 1928 sulla tubercolosi

(del 30 settembre 1955)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Da alcuni anni si registra un costante aumento delle spese incontrate dalle istituzioni diverse di lotta antitubercolare (lega, dispensari antitubercolari ed istituti di assistenza e di cura per tubercolosi) cosicchè il credito di bilancio ha dovuto essere portato da Fr. 80.000,— a Fr. 90.000,— e poscia a Fr. 100.000,—. Lo scorso anno l'esame schermofotografico dei docenti delle scuole elementari e cantonali e degli addetti alle stesse (portinai, inservienti incaricati delle mense scolastiche) causò al Cantone una spesa di Fr. 13.000,—. I compiti incombenti ai diversi organismi che cooperano nella lotta contro la tubercolosi esigono sempre una maggior vigilanza, che si traduce in pratica in sempre maggiori spese nelle quali sono inclusi il maggior costo delle cure e gli aumenti intervenuti sulle rette.

Per l'addietro le opere private di pubblica utilità si sono ingegnate a raccogliere i fondi necessari con pubbliche sottoscrizioni, manifestazioni diverse, lotterie: ma queste fonti di entrata sono andate assottigliandosi negli ultimi tempi, anche per l'aumentare delle istituzioni di altra natura che sollecitano dal pubblico aiuti finanziari. Si giustifica perciò, in considerazione dei fini di pubblico interesse perseguiti, un congruo aumento del sussidio cantonale, tanto più che la Confederazione anche con l'ultimo programma finanziario ha mantenuta invariata la quota di assegnazione (33 %) del sussidio federale alle istituzioni menzionate nell'esordio di questo nostro messaggio. La nostra legge 13 novembre 1934 fissa l'entità del sussidio cantonale all'art. 24 lett. b. Questo articolo dispone che il contributo del Cantone alle spese di esercizio varierà dal 5 all'8 % delle stesse. La lett. c fissa una percentuale di sussidio del 15 % a favore dei dispensari antitubercolari ed istituzioni di assistenza dei tubercolosi. Le quote di assegnazione applicate negli ultimi anni sono, nel caso della lettera b, dell'8 % e del 15 % per gli enti di cui alla lett. c, ma per i motivi menzionati più sopra risultano inadeguate alle necessità di una efficiente lotta antitubercolare. Siamo perciò giunti alla conclusione di fare adesione alle domande ripetutamente formulate e di proporre a codesto Gran Consiglio una riforma delle disposizioni legislative dianzi accennate, portando le aliquote dal 10 % al 15 %, per il gruppo b e dal 15 % al 25 % per il gruppo c. Con aliquote del 20 % per il primo gruppo (dispensari e lega), del 15 % per il secondo (sanatori e padiglioni ospedalieri) e del 12 % (media) per gli altri enti (preventori, colonie ed istituzioni pro infanzia) si ottiene una maggiore spesa per il Cantone di Fr. 45.000,— circa, con un onere totale di Fr. 130.000,— anzichè di Fr. 85.000,— come abbiamo corrisposto per il 1953.

La ripartizione del nuovo onere può essere valutata approssimativamente in Fr. 15.000,— destinati ai dispensari antitubercolari (Mendrisio, Lugano, Bellinzona e Locarno) ed alla Lega antitubercolare ticinese; Fr. 12.000,— ai sanatori e padiglioni ospedalieri (Medoscio, Lugano, Locarno, Sonvico e Cevio) e Fr. 18.000,— alle opere di assistenza dell'infanzia (Sorengo, Sommascona e Casa Bianca) ed alle colonie per predisposti alla tubercolosi.

Le spese presunte per il 1955 possono essere calcolate in Fr. 920.000,— per cui il sussidio da versare sarà complessivamente di Fr. 125 - 130.000,—.

Abbiamo già versato un anticipo di Fr. 47.200,—.

Occorre tener presente che se la mortalità per tubercolosi ha registrato una diminuzione considerevole (nel 1930 l'8 % dei decessi = 1,11 ‰ degli abitanti contro 1,17 % dei decessi = 0,17 ‰ degli abitanti nel 1953), la morbilità per tubercolosi varia ancora dal 2 al 3 per mille, ciò che rappresenta per il nostro Cantone un contingente annuo di nuovi malati da 350 a 500, cui dobbiamo aggiungere i predisposti, minacciati e pericolanti ai quali i dispensari antitubercolari provvedono unitamente alle diverse opere di lotta antitubercolare (nel 1954 le statistiche rassegnate dai dispensari danno un numero di nuovi assistiti di 1977, adulti e ragazzi).

Le cifre che precedono danno un'idea del complesso delle attività svolte dalle diverse istituzioni di lotta contro la tubercolosi.

Vi proponiamo, a conclusione di quanto esposto, di approvare l'allegato disegno di modificazione dell'art. 24 della legge 13 novembre 1934 sulla lotta contro la tubercolosi.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Galli

Il Cons. Segr. di Stato :

Janner

Disegno di

LEGGE

che modifica quella del 5-13 novembre 1934
di applicazione della legge federale 13 giugno 1928 sulla tubercolosi

(del)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio governativo 30 settembre 1955 n. 573 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Le disposizioni di cui alle lett. b) e c) dell'art. 24 della legge 5-13 novembre 1934 di applicazione della legge federale 13 giugno 1928 sulla tubercolosi sono abrogate e sostituite dalle seguenti :

« b) per l'esercizio degli stabilimenti di cura di tubercolosi, di predisposti o minacciati dalla stessa : un contributo del 10 al 15 % del costo netto della giornata di cura, limitatamente alle spese riguardanti malati di nazionalità svizzera o domiciliati in Svizzera da almeno un anno ;

c) le istituzioni contemplate nella lett. b dell'art. 10 della legge federale (dispensari, Lega antitubercolare, uffici di collocamento per tubercolosi atti al lavoro) per la loro opera di ricerca dei tubercolotici, di diagnosi, di assistenza : un sussidio del 15 al 25 % delle loro spese nette risultanti dai conti annuali ».

Le altre disposizioni dell'art. 24 restano invariate.

Art. 2. — Per l'anno 1955 si applicano le aliquote fissate nell'art. 1.

Art. 3. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.